

Bruxelles, 27 novembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0253 (NLE)

14734/25
ADD 1 REV 2

LIMITE

PECHE 369

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
- Adozione

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2026

Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2026

Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia ed Estonia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2026

Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-29 S quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia ed Estonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico a sud della latitudine 59° 30' N.

Tenuto conto della limitata migrazione del salmone, sia nel 2023 che nel 2024, nei principali fiumi con popolazioni di salmone nel Golfo di Botnia e al fine di garantire e promuovere una più rapida ricostituzione degli stock di salmone, la Finlandia si impegna a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il contingente di salmone del bacino principale nel 2026. La Svezia si impegna a limitare il ricorso alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 unicamente ai fini delle catture accessorie e delle catture accessorie inevitabili. Tali impegni sono una risposta alla preoccupante evoluzione degli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 30-31.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lituania e Polonia sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia.

Dichiarazione comune di Danimarca, Germania e Paesi Bassi sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda la busbana norvegese del Mare del Nord nella campagna di pesca 2026

Tenuto conto delle previsioni del CIEM secondo cui la biomassa di busbana norvegese del Mare del Nord (NOP/2A3A4.) è al di sotto del B_{lim} e dato che il CIEM raccomanda di non effettuare catture durante la campagna di pesca 2026 (dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026), nonché al fine di garantire la ricostituzione dello stock, Danimarca, Germania e Paesi Bassi si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nella campagna di pesca 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni ai fini della protezione del merluzzo bianco in aggiunta al periodo di chiusura per la riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie di aringhe.

La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.

Dichiarazione comune della Commissione e di Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia sull'urgente necessità di ricostruire la capacità di pesca nel Mar Baltico

Consapevoli dell'importanza di avviare con urgenza la traiettoria di ricostruzione della capacità di pesca nel Mar Baltico, la Commissione e la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Finlandia e la Svezia convengono sulla necessità di chiedere al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di fornire, nei suoi pareri annuali sulle catture specifiche per stock, scenari per la ricostituzione degli stock ittici interessati ai livelli di biomassa richiesti entro orizzonti temporali diversi. Tali pareri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche biologiche degli stock e indicare livelli di cattura diversi per le rispettive fasi di ricostituzione.

Dichiarazione comune della Commissione e della Finlandia sull'aringa del Golfo di Botnia

La Finlandia sottolinea le sue preoccupazioni in merito allo stato dell'aringa del Golfo di Botnia. La Finlandia rinnova l'impegno a continuare a migliorare ulteriormente la raccolta dei dati relativi all'aringa del Golfo di Botnia al fine di mettere a disposizione del CIEM i dati più recenti.

Parallelamente, la Commissione chiederà al CIEM di aggiornare il suo parere per il 2026 in merito a tale stock sulla base dei dati più recenti presentati dalla Finlandia. Una volta che il CIEM avrà risposto a tale richiesta, la Commissione valuterà l'eventualità di presentare — il più presto possibile — una proposta di modifica del TAC fissato per il 2026 in linea con il parere aggiornato del CIEM.

Dichiarazione comune di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sui cormorani e le foche

Esortiamo la Commissione a trovare, senza ritardo, soluzioni per una migliore gestione dei grandi cormorani e delle foche, al fine di tenere conto del loro impatto sugli stock ittici e di assicurare l'equilibrio dell'ecosistema.

Dichiarazione della Commissione sull'accordo politico raggiunto dal Consiglio

La Commissione prende atto dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. La Commissione teme che i seguenti elementi di tale accordo contribuiscano meno alla ricostruzione della capacità di pesca che dipende dalla ricostituzione di determinati stock per le loro attività economiche rispetto alla proposta della Commissione: 1) i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa del Golfo di Botnia, l'aringa del Baltico centrale e l'aringa del Baltico occidentale avrebbero dovuto essere fissati a un livello tale da garantire che la probabilità che gli stock, rispettivamente, scendano o rimangano al di sotto del B_{lim} nel 2027 fosse inferiore al 5 %; e 2) non dovrebbero essere praticate attività di pesca mirata, commerciale o ricreativa dell'aringa del Baltico occidentale e del salmone del bacino principale (ad eccezione dei casi in cui è consentita la pesca commerciale mirata) per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare raccomanda di interrompere tutte le attività di pesca.

Dichiarazione della Svezia in merito al parere del CIEM e alla gestione della pesca basata sugli ecosistemi

La Svezia ribadisce il suo impegno a favore di una politica della pesca scientificamente fondata. La Svezia esorta la Commissione a garantire un approccio olistico nelle sue richieste al CIEM, in modo che il parere scientifico fornito dal CIEM sulle possibilità di pesca rispecchi anche le dimensioni e le strutture della popolazione e che il parere del CIEM includa, oltre che i parametri di pesca, anche le complesse realtà degli ecosistemi marini, compresi gli effetti delle attività umane, la mortalità naturale dovuta ai predatori e le dinamiche ecosistemiche più ampie.

Dichiarazione dell'Estonia sulla fissazione per il 2026 delle possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico

Siamo profondamente preoccupati per il processo di fissazione dei TAC e dei contingenti per il Mar Baltico nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'ottobre 2025. La fissazione dei TAC e dei contingenti non ha seguito gli intervalli dei migliori pareri scientifici disponibili. È della massima importanza che i TAC siano fissati in base agli intervalli stabiliti nel piano pluriennale per il Mar Baltico quando gli stock sono al di sopra del B_{lim} . Inoltre, la controversia relativa all'articolo 4, paragrafo 6, resta irrisolta e deve essere affrontata con urgenza. L'idea dei piani pluriennali era di ridurre la soggettività nei dibattiti sulle possibilità di pesca nell'ambito del Consiglio. Purtroppo, il piano pluriennale per il Mar Baltico non risponde alle sue finalità. Le deroghe arbitrarie agli intervalli F creeranno un pericoloso precedente per le future discussioni sui contingenti gestiti dall'UE.
